



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Angela PRIA	Presidente f.f.
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 2 marzo 2017

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

Con la deliberazione n. 72/2015/PRSE del 25 settembre 2015, la Sezione ha accertato, fra gli altri, la grave irregolarità contabile costituita dal riconoscimento, da parte del Comune di Dianio Marina, mediante l'adozione di una delibera di Giunta, di debiti verso una società partecipata, in difformità all'attribuzione di competenze previste dalla legge, invitando il Comune a procedere ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio in conformità ai presupposti e requisiti previsti dalla legge.

Il Sindaco del Comune di Diano Marina, con comunicazione n. 17035 del 12 ottobre 2016, ha inviato alla Sezione la deliberazione d Giunta n. 123 del 10 ottobre 2016, con la quale l'Ente, nell'intento di uniformarsi alla pronuncia sopra indicata, ha annullato in autotutela la precedente citata deliberazione n. 70 del 4 maggio 2011 che riconosceva il diritto della società Gestioni Municipali spa al rimborso di spese anticipate da quest'ultima (nella misura di euro 64.948,30).

Sulla base di quanto esposto, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di camera di consiglio per la presa d'atto collegiale dei provvedimenti adottati dal Comune a seguito della deliberazione della Sezione n. 72/2015/PRSE.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della

valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non necessitino dell'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la funzione del controllo su bilanci e rendiconti si conclude con la segnalazione agli enti locali anche di irregolarità contabili non gravi (soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria) ovvero con la segnalazione alla competente Procura regionale di controllo dell'avvenuta adozione di provvedimenti amministrativi, o della stipula di contratti, producenti potenziale responsabilità amministrativa. In entrambi i casi, l'ente locale interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute, ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento (o all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose).

Nel caso specifico, la scrivente Sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 72/2015/PRSE, ha accertato, fra gli altri, la grave irregolarità costituita dal riconoscimento, da parte del Comune di Diano Marina, mediante l'adozione di una delibera di Giunta, di debiti verso una società controllata, in difformità rispetto all'attribuzione di competenze previste dalla legge. Su tale base, aveva invitato il Comune a procedere all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio in conformità ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla legge, comunicando la pronuncia di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti al fine di valutare l'eventuale ricorrenza di ipotesi di responsabilità derivanti dall'esecuzione del ridetto provvedimento di Giunta.

Il Sindaco di Diano Marina, con comunicazione n. 17035 del 12 ottobre 2016, ha inviato alla Sezione la successiva deliberazione di Giunta n. 123 del 10 ottobre 2016, con la quale il Comune, nell'intento di uniformarsi alla pronuncia di accertamento della Sezione, ha annullato in autotutela la precedente deliberazione n. 70 del 4 maggio 2011, che aveva riconosciuto il diritto della società Gestioni Municipali spa al rimborso di alcune spese (nella misura di euro 64.948).

In particolare, la citata delibera di Giunta richiama la portata precettiva dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente programma di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria, e dell'art. 194, nella parte in cui dispone che, con deliberazione di Consiglio comunale, gli enti possono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra gli altri, dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 citato, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento.

Pertanto, ritiene che il riconoscimento del diritto della società Gestioni Municipali spa, interamente partecipata dal Comune, avvenuto con la deliberazione di Giunta n. 70/2011, sia da considerarsi illegittimo in quanto adottato da organo incompetente.

Inoltre, nello specifico una prima quota del debito riconosciuto, pari a euro 14.042 deriva dal rimborso di lavori di manutenzione eseguiti nel porto turistico in forza di convenzione approvata dal Consiglio comunale il 27 dicembre 2002 (delibera n. 73). L'ulteriore importo di euro 50.905 ha fonte, invece, nell'acquisto di attrezzature ed arredi dal 2003 al 2008 ed in spese di gestione dal 2005 al 2008, dovuti all'affidamento della gestione tecnica del palazzetto dello sport, che si dichiara essere stato impropriamente deliberato dalla Giunta con provvedimento n. 352 del 3 dicembre 2003, adottato nelle more della conclusione del procedimento per la formalizzazione della convenzione definitiva, poi mai avvenuta.

Accertata, pertanto, l'assenza di elementi per riconoscere le ridette spese, sostenute dalla società in assenza di adeguato titolo, il Comune ritiene assente sia il presupposto formale per giustificare un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio (la documentazione contabile o contrattuale) che quello sostanziale (l'utilità ed arricchimento per l'ente).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base dell'esame della deliberazione di Giunta comunale n. 123/2016, inviata dal Sindaco del Comune di Diano Marina a seguito dell'accertamento contenuto nella deliberazione della Sezione n. 72/2015/PRSE

prende atto

dell'annullamento in autotutela della deliberazione di Giunta comunale n. 70/2011, che aveva riconosciuto un debito fuori bilancio nei confronti della società, interamente controllata, Gestioni Municipali spa.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Diano Marina e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Comune. Dispone, altresì, la comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il magistrato istruttore
Donato Centrone

Il Presidente f.f.
Angela Pria


Depositato in segreteria il 17.3.2017
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Dott.ssa Antonella Sfetina)



4

CORTE DEI CONTI
La presente copia, composta di n. 2
fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo ufficio.
Genova, 17.3.2017

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Dott.ssa Antonella Sfetina)



Firmato digitalmente da
DONATO CENTRONE

O = Corte Dei
Conti/80218670588
C = IT

Firmato digitalmente da
ANGELA PRIA

O = Corte Dei
Conti/80218670588
C = IT